



**REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE
DELL'ALIQUTA DI COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 7 febbraio 2012

In vigore dal 10 marzo 2012

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le variazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Articolo 2

Termini

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e/o l'esenzione è stabilita, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

Articolo 3

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef non può eccedere la misura massima stabilita per Legge.
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012 è stabilita nella misura di 0,8 punti percentuali.
3. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.

Articolo 4

Esenzione

1. L'Addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 5

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.